

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. EFLAYA SRL CON SEDE LEGALE IN VERONA, VIA DELLA METALLURGIA, N.22 E ATTIVITA' DI PRODUZIONE GRANULI TERMOPLASTICI IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA, N.166. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5249 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **EFLAYA SRL** CON SEDE LEGALE IN VERONA, VIA DELLA METALLURGIA, N.22 E ATTIVITA' DI PRODUZIONE GRANULI TERMOPLASTICI IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA, N.166. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 26/07/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG 2021/119680 - pratica **SinaDoc n. 21697/2021** - dalla Ditta **Eflaya srl** (C.F./P.IVA 04691030235), con sede legale in Verona, Via della Metallurgia, n.22 e attività di produzione granuli termoplastici in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.166, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:**

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l'art.271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi - “ *Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio...omissis*”

VISTA la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - “Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **21697/2021** emerge che:

- La Ditta Eflaya srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 26/07/2021 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2021/119680, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 26/07/2021 (PG.2021/119680) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG. 2021/121755);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2021/120916).

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta Eflaya srl e acquisita da ARPAE SAC in data 27/08/2021 (PG. 2021/132639) in merito a chiarimenti sullo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura allegando la planimetria aggiornata della rete fognaria (Rev.1 del 25/08/2021);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 02/08/2021;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2021/128021 del 16/08/2021);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2021/157137 del 12/10/2021);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Eflaya srl per la propria attività di produzione granuli termoplastici da realizzare in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.166, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Eflaya srl** (C.F./P.IVA 04691030235), con sede legale in Verona, Via della Metallurgia, n.22 e attività di produzione granuli termoplastici in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.166, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta, una volta avviata l'attività, a procedere con il collaudo acustico mirato a confermare le stime previsionali inserite nella relazione allegata all'AUA. Il collaudo acustico dovrà prevedere l'esecuzione di rilievi aventi una durata di 24 ore allo scopo di valutare gli scenari relativi all'intero TR diurno e TR notturno.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Eflaya srl intende avviare una nuova attività di produzione materiali termoplastici in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.166;
- Presso lo stabilimento produttivo saranno installate n. 4 linee di estrusione che consentiranno una produzione di circa 12.000 t/anno di granulo termoplastico. Ogni linea sarà composta dai seguenti elementi principali:
 - Postazioni di inserimento delle materie prime nella linea e relativi dosatori;
 - Turbomiscelatore e tramoggia di carico dell'estrusore;
 - Estrusore;
 - Dispositivo automatico di taglio in acqua per la realizzazione di granuli;
 - Centrifuga e vasca acqua di raffreddamento;
 - Vibrovaglio;
 - Condotte di trasporto granuli;
 - Silos di stoccaggio granuli.
- Nel reparto di produzione saranno presenti i seguenti impianti:
 - Impianto per la triturazione di gomma/compounds;
 - Miscelatori per olioestensione;
 - Impianto mobile di confezionamento finale automatizzato (insacchettatrice) che può essere spostato in corrispondenza del fondo linea desiderato;
 - Impianto mobile di confezionamento finale manuale (insacchettatrice) che può essere spostato in corrispondenza del fondo linea desiderato.
- La Ditta dichiara che per l'esercizio della propria attività non vengono utilizzate materie prime classificate cancerogene, mutagene o gomme contenenti oli aromatici, ai sensi dell'art.271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi,.

Descrizione del ciclo produttivo:

- Le materie prime, mediante appositi punti di carico e relativi dosatori, vengono introdotte all'interno di un turbomiscelatore che è composto da un serbatoio con coperchio a tenuta e da un agitatore all'interno che ruota ad alta velocità.
- L'olio bianco è stoccato all'interno di n. 4 serbatoi da 60 m³ ciascuno, installati nel piazzale dello stabilimento. L'olio viene prelevato automaticamente da tali serbatoi e mediante condotte di trasporto, è convogliato sia all'interno di ogni miscelatore per effettuare l'olioestensione, sia all'interno di ogni turbomiscelatore nei quantitativi previsti dalle ricette caricate nel software gestionale di produzione. L'operazione di olioestensione sopra citata consiste nell'introdurre le materie prime all'interno di miscelatori (silos dotati al loro interno di un dispositivo in rotazione per la miscelazione). Le materie prime stoccate in big-bag sono introdotte nel miscelatore mediante coclea, mentre gli oli vengono convogliati all'interno del miscelatore mediante condotta dai serbatoi di stoccaggio all'esterno dell'edificio. Il prodotto amalgamato in uscita dal miscelatore viene poi trasportato ed introdotto come materia prima nel turbomiscelatore. È installato anche un impianto per la triturazione di gomma/compounds in cui tali materiali sono introdotti, mediante nastro di trasporto, all'interno di un tritratore e successivamente in un mulino sottostante. Il materiale sminuzzato viene convogliato, mediante condotte, ad un dosatore e quindi all'interno

del turbomiscelatore. Qui la temperatura è di poco superiore a quella ambiente per effetto della mescolazione meccanica mediante agitatore. Al termine dell'operazione di miscelazione, il materiale viene scaricato dal turbomiscelatore e, mediante tramoggia, viene introdotto nell'estrusore in cui avviene il processo di estrusione a caldo. Il materiale all'interno dell'estrusore raggiunge una temperatura che varia in funzione della tipologia del compound prodotto (da 120°C sino ad un massimo di 250°C) e mediante coclea viene spinto attraverso una filiera che produce fili dello spessore di 2-3 mm che vengono tagliati automaticamente all'interno di un dispositivo automatico di taglio (testa di taglio in acqua) per la realizzazione dei granuli. Tali granuli, mediante condotta di trasporto, sono convogliati in una centrifuga dotata di vasca contenete acqua di raffreddamento che è mantenuta ad una temperatura di circa 30-35°C e, quando necessario, è reintegrata mediante collegamento alla rete dell'acquedotto. I granuli in uscita dalla centrifuga, ad una temperatura di 35°C, entrano in un vibrovaglio e sono convogliati in silos di stoccaggio installati all'interno dello stabilimento in corrispondenza del fondo linea di ogni estrusore. Infine i granuli vengono aspirati dai silos per il confezionamento finale, all'interno di sacchi o octabin.

- A servizio di tutte le linee, sono presenti n. 2 impianti mobili di confezionamento finale (insacchettatrici), uno automatizzato e l'altro manuale che possono essere spostati in corrispondenza del fondo linea desiderato.
- Al fine di evitare la dispersione di inquinanti negli ambienti di lavoro, saranno installate aspirazioni localizzate in corrispondenza delle seguenti sorgenti:
 - Linee di estrusione: punti in cui vengono introdotte le materie prime (in polvere/granuli) nel turbomiscelatore e nell'estrusore (per tutte le linee di estrusione);
 - Trituratore e mulino;
 - Pressette del locale "sala prove".
- Tali aspirazioni, relative a tutte le linee di estrusione, al trituratore-mulino ed alle pressette del locale "sala prove", saranno convogliate ad un unico punto di emissione **E1**, previa filtrazione in impianto a maniche per l'abbattimento delle polveri. Tenuto conto delle sorgenti di inquinanti sopra elencate, per tale emissione non sarà necessario alcun sistema di abbattimento per garantire il rispetto del limite di 20 mg/m³ relativo al parametro COV (Composti Organici Volatili);
- Inoltre ogni linea di estrusione sarà dotata di un'aspirazione collegata alla parte terminale dell'estrusore, al fine di aspirare lo sfiato di gas e vapori (degasaggio) che si generano all'interno dell'estrusore in cui il materiale termoplastico viene lavorato a caldo. Tale aspirazione, relativa a tutte le linee di estrusione, sarà convogliata al punto di emissione **E2**, previo trattamento in un impianto a carboni attivi così da abbattere la concentrazione di COV per consentire sia il rispetto del limite di 20 mg/m³, sia per evitare la diffusione di eventuali emissioni odorigene;
- la centrifuga installata in ogni linea di estrusione, sarà dotata di aspirazione per captare il vapore acqueo che si genera dal contatto dei granuli ancora caldi con l'acqua di raffreddamento. Tali aspirazioni, relative a tutte le linee di estrusione, saranno convogliate ad un unico punto di emissione **E3**.

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ESTRUSORI, MULINO, PRESSETTE – F.M. -

Portata massima	55000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COV	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ESTRUSORI, DEGASAGGIO – AD -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	10	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CENTRIFUGHE

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	30	°C
Durata	8	h/g

Da tale emissione viene emesso vapore d'acqua.

Prescrizioni:

- 1. Per i punti di emissione sopra indicati, compreso il punto E3 (centrifughe), devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici per un periodo rappresentativo del funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna.**
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di

sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene che potrebbero determinarsi dall'attività, in caso di segnalazione o criticità, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, **il 31/03/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 ed E2**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie che devono essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **la sostituzione dei carboni attivi installati sul punto di emissione E2.**

ALLEGATO B)

Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Eflaya srl intende avviare una nuova attività di produzione materiali termoplastici in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.166. Le acque reflue industriali provengono dalle linee di estrusione per poi essere inviate ad un adeguato impianto di disoleazione. Prima dello scarico in pubblica fognatura i reflui, sono individuati nel pozzetto di ispezione e prelievo indicato nella planimetria allegata con **S1**;
- La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere concordato e sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta nel più breve tempo possibile dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.

La planimetria della rete fognaria Rev.1 del 25/08/2021, viene allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.


La medesima planimetria deve essere tenuta presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.


Prescrizioni:

- È ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di raffreddamento provenienti dalle linee di estrusione**;
- Lo **scarico delle acque reflue industriali**, nel pozzetto ufficiale di prelievo **S1** individuato in planimetria, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi**;
- Dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue Industriali scaricate che ne attesti la conformità. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno inoltre essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **disoleatore**;
 - **pozzetto di prelievo**, mantenuto costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- **Gli scarichi delle acque reflue domestiche**, provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetti di ispezione e prelievo, individuati nella planimetria allegata con **S4 ed S5** dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Vigente Regolamento Comunale di Fognatura.
- Lo scarico individuato nella planimetria allegata con **S3** dovrà essere costituito esclusivamente da acque meteoriche pulite.
- Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

- Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Parte IV.
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili e in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

Planimetria della rete fognaria





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.